

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il PNRR ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 7624] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.lgs. 152/2006 relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della potenza elettrica di 44,51 MW DC e 36 MW AC, con contestuale utilizzo del terreno ad attività agricola di qualità, apicoltura ed attività sociali, da realizzarsi nel comune di Lucera (FG) in località "Vaccarella" - Proponente: INE Vaccarella S.r.l..

Osservazioni al parere tecnico-istruttorio prot. MIC 0104324 del 5.6.2024

Il sottoscritto CHIERICONI Sergio, in qualità di legale rappresentante della società proponente "INE VACCARELLA S.r.I.", P. IVA 04371080716, con sede a Bolzano (BZ) in Piazza Walther Von Vogelweide n. 8, con la presente rappresenta le proprie osservazioni in merito al parere tecnico-istruttorio rilasciato dal Ministero della Cultura con prot. MIC|MIC_SS-PNRR_UO8|05/06/2024|0016702-P del 05/06/2024 e pubblicato sulla pagina del sito web del MASE prot. m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0104324.05-06-2024.

PREMESSO che:

- In data 10/11/2021 la società ha consegnato l'istanza per l'avvio del procedimento in oggetto, acquisita agli atti con prot. MATT/125677 del 15/11/2021;
- il procedimento è stato avviato il 01/08/2022 e il termine per la consultazione pubblica è stato il 02/09/2022;
- sono pervenute richieste di integrazioni dal MIC in data 12/09/2022 (SS-PNRR|12/09/2022|0003316-P);
- Le integrazioni richieste dal MIC prevedevano anche l'attivazione della VPIA e nello specifico la stipula di un accordo ai sensi del c. 14 dell'art. 25 del DIgs 50/2016;
- la Scrivente si è attivata a chiedere un incontro alla Soprintendenza ABAP di Foggia in data 18/11/2022 al fine di definire la eventuale necessità di attivazione, modalità e tempi delle attività inerenti l'archeologia preventiva sulla base della documentazione già presentata e disponibile sulla pagina del progetto ID 7624 sul sito web del MASE;
- In data 9/03/2023 è stata ricevuta la nota MIC MIC_SS-PNRR|09/03/2023|0003405-P contenente il parere finale negativo al progetto;



- Con l'entrata in vigore del D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito nella Legge 21/04/2023 n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n. 94), sono intervenute alcune novità in materia di VIA ed in particolare:
 - L'art. 19, comma 2, lett. b) ha abrogato la disposizione di cui alla lettera g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
 - L'art. 19, comma 2, lett. c) ha introdotto all'art. 25 del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. la seguente disposizione: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.";
 - L'art. 47, comma 1, lett. a), punto n. 2.1) ha apportato la seguente modifica all'art. 20, comma 8, lett. c-quater) del D.lgs. 8/11/2021, n. 199 s.m.i.: "al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»";
 - L'art. 47, comma 2 ha abrogato, oltre al comma 2 dell'art. 30 del D.L. 31/05/2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108 e s.m.i., ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con D.M. 10/09/2010 (in G.U. 18/09/2010, n. 219) e ai relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
- In data 20/03/2023 la Società, ritenendo opportuno apportare delle modifiche sostanziali al progetto proposto che recepissero alcune valutazioni e considerazioni contenute nel parere MiC, anche alla luce dei recenti aggiornamenti normativi suddetti, ha richiesto con nota acquisita in pari data al prot. MiTE-41310 la sospensione del procedimento in oggetto per poter presentare la documentazione integrativa;
- In data 04/05/2023 la Scrivente ha depositato presso il MASE e il MIC brevi manu i supporti informatici contenenti le Integrazioni Volontarie con modifica progettuale;
- In data 23/05/2023 la Scrivente ha formulato anche le proprie Controdeduzioni al parere MiC, pubblicate sulla pagina del portale MASE in pari data con prot. MASE-2023-0080035.

Le modifiche apportate al progetto, puntualmente descritte negli elaborati del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale, possono essere così sinteticamente descritte:

 L'area catastale interessata dall'impianto agrovoltaico, inteso come sistema composto dall'area recintata a protezione dell'impianto fotovoltaico, dalle aree esterne di mitigazione e/o coltivate e dall'area interessata dal progetto sociale, è stata rimodulata.

Nello specifico sono state eliminate le aree prospicienti il Torrente Vulgano, tutelate ai sensi dell'art 142, comma 1, lett. c) del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., che nella precedente versione del progetto erano utilizzate soltanto come aree coltivate esterne alla recinzione dell'impianto

Nella nuova configurazione l'impianto agrovoltaico proposto interessa unicamente superfici ricadenti nella definizione di <u>aree idonee</u> ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater) del D.lgs. 8/11/2021, n. 199 e s.m.i.

Le aree suddette, infatti, non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i. e non ricadono nella fascia di rispetto, determinata considerando una distanza



di cinquecento metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., dei beni sottoposti a tutela.

Il tracciato del cavidotto interrato MT a 30 kV, di collegamento tar l'impianto agrovoltaico e la sottostazione di trasformazione e consegna 30/36 kV, è stato variato nel suo percorso e nella nuova configurazione, a differenza della precedente, il cavidotto di collegamento non interferisce più con l'area classificata dal PPTR Puglia come "area a rischio archeologico denominata Masseria Fragella".

Inoltre per tutelare il sedime del tracciato che individua il regio tratturo Celano – Foggia, nonché per superare la linea ferroviaria presente e che purtroppo lo interseca sovrapponendosi ad esso, il progetto prevede di utilizzare la tecnica T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata) per la realizzazione del cavidotto di collegamento relativamente ai tratti richiamati.

Con la presentazione delle modifiche apportate al progetto, **si ritenevano** superate le criticità riportate nel parere finale MiC prot. MIC SS-PNRR Prot 3405-P 09032023 ID 7624.

In data 18/12/2023 si è tenuto un incontro in videoconferenza con la Commissione PNRR-PNIEC a seguito della convocazione ricevuta in data 07/12/2023 dal Dott. Bernardo Sera in qualità di Commissario Referente per la procedura in oggetto, nel corso del quale la Scrivente ha illustrato le integrazioni e le modifiche progettuali apportate, a seguito del quale non sono state richieste ulteriori integrazioni e/o modifiche.

In data 5/03/2024 prot.0002930 il MASE comunicava il parere di Valutazione di Impatto Ambientale n.280 del 29.2.2024 positivo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC,

In data 5/06/2024 il MIC con nota prot.0104324 prot.0104324 ha confermato le conclusioni del precedente parere tecnico - istruttorio della SS-PNRR(prot.3405-P del 9.3.2023).

IN RIFERIMENTO ALLE CONSIDERAZIONI ED ALLE VALUTAZIONI CONTENUTE IN PIÙ PARTI IN TALE PARERE FINALE MIC (prot.0104324 del 5/06/2024) si osserva:

- nella parte in cui si richiama il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, si osserva prima di tutto che il PPTR Puglia contempla la realizzazione di impianti fotovoltaici ma non degli impianti agrovoltaici, come definiti dalla normativa vigente e nello specifico dalle "Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici Giugno 2022", elaborate dal gruppo di lavoro coordinato dal MITE e composto da CREA, GSE, ENEA, RSE. Il PPTR è nato infatti in un periodo storico particolare, che non riflette l'attuale tendenza ed esigenza energetica dettata dall'emergenza climatica e di approvvigionamento energetico.
- L'agrovoltaico inoltre non può essere giudicato con lo stesso metro del fotovoltaico in quanto l'occupazione del suolo è nettamente inferiore, come riportato in diverse sentenze del TAR e dalla sentenza del TAR di Lecce n. 248/2022 del 12 febbraio 2022. Inoltre anche RAPPORTO PRELIMINARE DI ORIENTAMENTO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR-FSE+ 2021-



pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 22/03/2021 al paragrafo "5.3.2 Energie rinnovabili e suoli agricoli" riporta testualmente: "... l'emergenza Climatica in atto impone in tutti i paesi una transizione energetica che abbia come obiettivo la decarbonizzazione in tempi estremamente rapidi. In questo scenario, così come previsto dal PNIEC – Piano Nazionale Integrato per l'energia ed il Clima – gli impianti fotovoltaici dovranno passare dagli attuali 20 GW di potenza installata ad almeno 52GW, con una crescita superiore al 250%. Diventa quindi fondamentale il ruolo degli impianti fotovoltaici per raggiungere gli obiettivi del PNIEC. Si fa presente che lo stesso rapporto riconosce che i paesaggi rurali sono "complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che rappresentano un continuo adattamento a situazioni ambientali difficili". In considerazione degli attuali cambiamenti climatici, un sistema come quello agrovoltaico che consenta un ombreggiamento variabile delle colture garantisce una minore evaporazione dell'acqua e un minor irraggiamento nel periodo estivo. Si sta inoltre valutando la possibilità di recuperare e incanalare l'acqua che si deposita sulla superficie dei pannelli per riutilizzarla per l'irrigazione. L'alternanza di colture e pannelli crea quindi una perfetta sinergia e una nuova evoluzione del paesaggio (come tante ce ne sono state nel corso della storia) a cui l'occhio umano si adatta favorevolmente, anche perché rende gli stessi suoli più remunerativi per la filiera agricola.

- Si fa presente che, in osservanza a quanto riportato dal D.M. 10/09/2010 (in G.U. 18/09/2010, n. 219), il progetto dell'impianto proposto persegue le finalità dello sviluppo economico (tramite la produzione di energia, la produzione agricola, incremento di posti di lavoro, etc.), dello sviluppo sociale (tramite la realizzazione del "progetto sociale", ovvero di spazi dedicati alle attività sociali), della tutela dell'ambiente (tramite la produzione di energia pulita in alternativa a quella prodotta da combustibili fossili), della conservazione delle risorse naturali (tramite l'utilizzo dei terreni in continuità con l'attività agricola e con l'implementazione delle aree arboree) e culturali (essendo progettato nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali).
- Si fa presente che il progetto dell'impianto persegue gli obiettivi del PNIEC e adotta soluzioni volte a produrre impatti positivi o volte a minimizzare i potenziali impatti negativi causati dalla trasformazione energetica su altri parametri rilevanti, quali la qualità dell'aria (tramite la produzione di energia pulita in alternativa a quella prodotta da combustibili fossili) ed il contenimento del consumo di suolo (tramite la coltivazione, in continuità con l'attività agricola esistente, della quasi totalità della superficie di progetto).
- In riferimento, tra l'altro, alle varie considerazioni riportate nel parere MiC, in cui si riporta, relativamente ai beni archeologici, si fa presente che le zone vincolate note come "Villa romana di Masseria Selvaggi" e "Villaggio Neolitico di loc. Ripatetta" non si localizzano nelle aree direttamente interessate dall'impianto né tantomeno nelle sue immediate vicinanze ma si ubicano rispettivamente alla distanza di km 3,4 e a km 3,7., e che per le evidenze inedite (descritte in UT1 della VIArch come dispersione sporadica di materiali generalmente databile ad età romana), rilevate nell'area dell'impianto, la Società è sempre stata proattiva in merito attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
- In riferimento ad altra considerazione riportata nel parere MiC, si fa presente che la componente fotovoltaica dell'impianto agrovoltaico in progetto è costituita, dal punto di vista dell'occupazione delle aree, prevalentemente dall'istallazione dei moduli fotovoltaici sopra le relative strutture di sostegno (tracker). Inoltre, i tracker, considerata la loro altezza di piano campagna, hanno anche una



funzione "ombreggiante" delle coltivazioni sottostanti, e contribuiscono allo svolgimento dell'attività agricola come si evince dagli studi richiamati nelle relazioni di progetto.

- In riferimento ad altra considerazione riportata nel parere MiC, si fa presente che la scelta localizzativa su suolo agricolo per l'istallazione degli impianti fotovoltaici è prevista dall'art. 12, comma 7 del D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i..
- In riferimento ad altra considerazione riportata nel parere MiC ,si fa presente che l'impianto agrovoltaico proposto non sostituisce le coltivazioni agricole, considerato che l'area destinata alla coltivazione agricola è pari complessivamente a 533.174 m² e rappresenta il 92,187% della superficie dei terreni interessati dal progetto. Inoltre, la fascia continua di mitigazione visiva, realizzata sul lato esterno della recinzione con essenze arboree e arbustive, crea una schermatura visiva assimilabile alle "barriere visuali" generate dalle colture arboree già presenti nell'area e che contribuiscono localmente alla caratterizzazione del paesaggio. Si ritiene che dal punto di vista percettivo, come si evince anche dall'elaborato riportante i fotoinserimenti ed il raffronto del contesto ante-operam e postoperam, l'impianto sia percettibile come un'estesa piantagione alberata. Inoltre, data la morfologia del territorio, dalle aree circostanti e dalla viabilità pubblica l'impianto risulta visibile per lo più nelle fasce di mitigazione visiva, realizzate sempre all'esterno della recinzione e costituite da essenze arboree e arbustive.

Quindi, a differenza dei numerosi impianti eolici di grande generazione presenti nell'area circostante e che ormai caratterizzano il paesaggio, si ritiene altamente improbabile che la realizzazione dell'impianto agrovoltaico proposto possa trasformare il contesto attuale in un contesto di tipo industriale.

Si fa presente che il progetto prevede la realizzazione di fasce arbustive e arboree di mitigazione lungo tutto il perimetro recintato dell'impianto e sempre all'esterno della recinzione.

Considerando quindi che la recinzione sarà istallata dietro le piante componenti le fasce di mitigazione visiva e considerando inoltre che l'altezza della recinzione sarà quasi sempre inferiore all'altezza delle essenze arboree utilizzate per la realizzazione delle fasce di mitigazione visiva (e che sono alberi di mandorlo, piante di fico d'India, cespugli di prugnolo, etc.) si ritiene che la recinzione risulterà poco percettibile rispetto alla vegetazione antistante e che difficilmente potrà determinare visivamente il carattere industriale dell'impianto.

Si fa presente che, in quanto la Commissione ha ravvisato nel parere istruttorio finale che la fascia di mitigazione proposta nel progetto ha una valenza agricola importante, ha ritenuto però necessario incrementare la biodiversità dell'area, anche a mitigazione dell'effetto cumulo, e a tal fine in aggiunta alla fascia di mitigazione produttiva nel progetto indicata e da collocare internamente alla recinzione, la Società dovrà inoltre predisporre una fascia ampia 5 m posizionata esternamente alla recinzione.

Tale fascia dovrà essere pluristratificata e plurispecifica, composta da specie arboree, arbustive e suffruticose appartenenti alla serie della vegetazione spontanea tipica del territorio, evitando il sesto di impianto regolare e facendo particolare riferimento alle specie della vegetazione potenziale naturale dell'area vasta. La fascia perimetrale prescritta dovrà essere realizzata contemporaneamente alla realizzazione dell'impianto e preservata alla sua dismissione. Il progetto della fascia deve comprendere anche le attività previste per l'irrigazione di soccorso, la sostituzione delle fallanze e l'eliminazione delle specie alloctone per tutta la durata di funzionamento dell'impianto.

La Commissione ha anche suggerito che qualora la realizzazione della fascia mitigativa esterna e lo spostamento della fascia produttiva internamente alla recinzione dovessero ridurre il numero dei moduli, di



utilizzare pannelli più performanti, comportando ciò una minore superficie pannellata a parità di potenza installata.

Quanto sopra in contrasto a quanto affermato dal MiC a pag. 6 del suo parere, che così recita:

"Considerando però la rapida evoluzione della tecnologia fotovoltaica legata a prestazioni energetiche dei moduli, dimensioni e durabilità degli stessi, è possibile valutare l'impiego di prodotti più performanti.

Ad oggi questo non è possibile, ma la società proponente si riserva la possibilità di variare il modello dei pannelli da installare o dei vari componenti in base all'evolversi delle tecnologie fino al momento dell'autorizzazione, senza variare le dimensioni del pannello e quindi la superficie coperta dell'impianto, il che comporterebbe un incremento di energia prodotta a parità di superficie utilizzata".

Si fa presente, inoltre, che l'iniziativa proposta non può considerarsi in contrasto con l'utilità sociale o ipotizzare che rechi danno alla salute umana in quanto essa mira alla produzione di energia da fonte rinnovabile riducendo notevolmente le emissioni inquinanti a parità di energia prodotta da una fonte tradizionale, a vantaggio della collettività .

Si tratta inoltre di una modifica del paesaggio ben integrata con esso attraverso le fasce di mitigazione e la coltivazione del suolo, quindi non confrontabile con le centrali elettriche tradizionali che utilizzano fonti fossili per la produzione di energia elettrica.

Si precisa inoltre che il progetto prevede anche la realizzazione di un'iniziativa a carattere sociale, quale la creazione di orti sociali, inclusivi per portatori di handicap e aree per la pet-therapy, e pertanto l'aspetto della salute e della dignità umana non viene assolutamente sottovalutato, ma anzi vengono prese in considerazione proprio le categorie sociali più svantaggiate.

Al fine di ottimizzare le operazioni di valorizzazione ambientale ed agricola dell'area a completamento di un indirizzo programmatico gestionale che mira alla conservazione e protezione dell'ambiente nonché all'implementazione delle caratterizzazioni legate alla biodiversità, si intende avviare un allevamento di api stanziale.

Si fa presente che, nella nuova configurazione l'impianto agrovoltaico proposto interessa unicamente superfici ricadenti nella definizione di <u>aree idonee</u> ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater) del D.lgs. 8/11/2021, n. 199 e s.m.i.

Le aree suddette, infatti, non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i. e non ricadono nella fascia di rispetto, determinata considerando una distanza di cinquecento metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., dei beni sottoposti a tutela.

La scrivente Società , alla luce di quanto sopra evidenziato, chiede di tenere conto di tali osservazioni nel parere di VIA finale che questa onorevole Direzione andrà ad esprimere.

Cordiali saluti

INE VACCARELLA S.K.L.
a/company of ILOS Now Eyergy Italy
P.IVA e C.F. / T 04371/80716
Sole legale: Piazz a/Wart. - Von Vogelweide 8,
3/10(Bolzano Pz.)
novaccare los / @legalmail.it
Firmato Digitalmente

INE VACCARELLA S.R.L. – a company of ILOS New Energy Italy P.IVA e C.F.: IT 04371080716 Sede legale: Piazza Walther Von Vogelweide 8, 39100 Bolzano (BZ) inevaccarellasri@legalmail.it